



Statistiche in breve

A cura del Coordinamento Generale
Statistico Attuariale

Lavoro occasionale

Report 21 maggio 2020

Il lavoro accessorio tramite voucher è stato soppresso a marzo 2017 con le disposizioni del decreto legge n. 25. Il lavoro accessorio ha avuto quindi un orizzonte temporale di vendita di 104 mesi: da agosto 2008, quando prese operativamente avvio la sperimentazione dei voucher nell'ambito dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, a marzo 2017, quando sono stati abrogati. L'importo nominale di 10 euro di ogni singolo voucher comprendeva la contribuzione a favore della Gestione separata Inps (1,30 euro), quella in favore dell'Inail (0,70 euro) e una quota per la gestione del servizio (0,50 euro). Il compenso netto per il lavoratore è di 7,50 euro. Complessivamente risultano venduti 433 milioni di voucher di importo nominale pari a 10 euro.

La nuova disciplina del lavoro occasionale è operativa da luglio 2017, secondo due distinte modalità di utilizzo¹:

1. Il Libretto Famiglia, utilizzabile dai datori di lavoro persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.
2. Il Contratto di Prestazione Occasionale, utilizzabile da imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, e altre categorie di datori di lavoro.

Per entrambi i contratti di lavoro introdotti dalla norma, Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale, in linea generale (esistono alcune specifiche eccezioni) valgono i seguenti limiti economici, riferiti all'anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa:

- per il prestatore, 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori/datori di lavoro;

¹ Il quadro generale di riferimento del lavoro occasionale proposto in questo report ha il solo scopo di introduzione alle statistiche. La normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, che ha disciplinato compiutamente le prestazioni di lavoro occasionale. Si segnalano anche le circolari dell'Inps n. 107 del 2017, n. 95 del 2018, e successive.

- per l'utilizzatore/datore di lavoro, 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- per la coppia prestatore-utilizzatore, 2.500 euro (prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore).

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale tramite il **Libretto Famiglia (LF)** soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa. Mediante il LF l'utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionale rese in suo favore per:

- 1) lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- 2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- 3) insegnamento privato supplementare;
- 4) acquisto di servizi per l'infanzia (legge n. 92 del 2012, art. 4 c. 24 lett. b)
- 5) steward negli impianti sportivi (con modalità specifiche e in deroga);
- 6) bonus baby-sitting (decreto Cura Italia 2020, art. 23, art. 25)

Il LF è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:

- € 8,00 per il compenso netto a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione del servizio.

Il **Contratto di Prestazione Occasionale (CPO)** è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni lavorative occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al CPO imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la P. A. e per le imprese del settore agricolo². La

² Le Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per specifiche ed elencate esigenze temporanee o eccezionali. Alle Pubbliche amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del CPO previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Per le imprese del settore agricolo, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, il ricorso al CPO è previsto esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a quattro categorie di prestatori: pensionati, studenti, disoccupati, percettori di prestazioni a sostegno del reddito. I suddetti lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli operai a tempo determinato di più recente pubblicazione. Nel settore agricolo il compenso minimo è determinato in base all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il regime speciale dell'agricoltura prevede inoltre una rco temporale di dieci giorni (di tre giorni prima delle novelle apportate dal decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, introdotte dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n. 96). Il medesimo arco temporale è stato introdotto per aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, sempre per le quattro categorie citate (inoltre la soglia di 5 dipendenti è elevata a 8).

misura del compenso netto è fissata dalle parti purché siano rispettati due minimi: € 9 per ogni ora, € 36 per ogni giorno.

Al compenso spettante al prestatore si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore: contribuzione IVS alla Gestione separata INPS nella misura del 33%; premio assicurativo INAIL nella misura del 3,5%. In relazione al compenso minimo orario di € 9 la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS) e € 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%.

Ulteriori vincoli disciplinano il ricorso al CPO, che non è ammesso:

- per i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati (con i part time conteggiati pro quota) a tempo indeterminato;
- per le imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Con la circolare INPS n.95 del 14 agosto 2018, sono rese operative nuove disposizioni sugli steward negli impianti sportivi: per le società utilizzatrici non vale la soglia di 5 dipendenti a tempo indeterminato, non vale il limite economico di 5.000 euro complessivi, il pagamento avviene tramite il LF.

Da luglio 2017 a marzo 2020 sono stati complessivamente erogati 200,8 milioni di euro per lavoro occasionale (Prospetto 1), di cui 140,9 milioni utilizzando CPO e 59,9 milioni tramite il LF.

Prospetto 1 – Lavoro occasionale: quadro di sintesi.

Periodo: luglio 2017 – marzo 2020

Anno	Contratto Prestazione Occasionale		Libretto Famiglia		Lavoro occasionale (CPO+LF)	
	Importo lordo totale	Ore totali	Importo lordo totale	Ore totali	Importo lordo totale	Ore totali
2017 (lug-dic)	20.426.766	1.473.620	2.466.240	220.309	22.893.007	1.693.929
2018	57.330.274	4.275.894	24.645.320	2.142.413	81.975.594	6.418.307
2019	53.907.191	4.038.240	22.588.980	2.063.843	76.496.171	6.102.083
2020 (gen-mar)	9.212.303	681.492	10.224.040	930.467	19.436.343	1.611.959
Totale	140.876.534	10.469.246	59.924.580	5.357.032	200.801.115	15.826.278

Mensilmente (Prospetto 2) il ricorso ai CPO non raggiunge i 20.000 prestatori (solo a giugno 2019 si è superato di poco questa soglia) per un importo lordo pro-capite attorno a 240 euro. Il ricorso al Libretto Famiglia è ancora più

modesto: fino a febbraio 2020 il numero di prestatori si era assestato sotto la soglia di 9.000 soggetti, per un importo lordo pro-capite inferiore a 200 euro.

Prospetto 2 – Lavoro occasionale: distribuzione di numero di lavoratori, importi lordi, ore totali, per anno e mese di lavoro.

Periodo: gennaio 2019 – marzo 2020

Anno	Mese	Contratto Prestazione Occasionale					Libretto Famiglia				
		N. lavoratori	Importo lordo totale	Importo lordo pro-capite	Ore totali	Ore pro-capite	N. lavoratori	Importo lordo totale	Importo lordo pro-capite	Ore totali	Ore pro-capite
2019	Gennaio	15.512	3.594.755	232	264.992	17	10.181	3.349.290	329	283.273	28
	Febbraio	16.661	3.945.524	237	290.526	17	9.947	2.587.640	260	232.166	23
	Marzo	19.145	4.645.942	243	344.549	18	10.230	2.541.430	248	228.923	22
	Aprile	19.133	4.280.643	224	320.091	17	9.770	2.169.180	222	198.746	20
	Maggio	19.206	4.442.939	231	331.498	17	9.455	1.986.540	210	182.992	19
	Giugno	20.362	4.871.223	239	364.512	18	7.453	1.463.210	196	136.913	18
	Luglio	19.414	5.174.647	267	389.412	20	6.715	1.348.960	201	127.513	19
	Agosto	16.983	4.595.251	271	349.104	21	6.318	1.090.210	173	101.979	16
	Settembre	19.384	4.285.294	221	328.449	17	8.461	1.477.930	175	139.260	16
	Ottobre	19.190	4.467.012	233	335.577	17	8.865	1.718.140	194	162.274	18
	Novembre	17.765	4.131.816	233	308.811	17	8.858	1.525.180	172	144.127	16
	Dicembre	19.878	5.472.145	275	410.719	21	8.264	1.331.270	161	125.677	15
2020	Gennaio	14.962	3.379.731	226	250.324	17	8.808	1.605.470	182	151.157	17
	Febbraio	16.438	3.948.804	240	294.474	18	8.978	1.525.600	170	146.046	16
	Marzo	10.073	1.883.768	187	136.694	14	16.997	7.092.970	417	633.264	37
valori medi*		17.607	4.207.966	239	314.649	18	9.287	2.187.535	236	199.621	21

Media sul periodo gennaio 2019 - marzo 2020

Il dato del mese di marzo 2020 è particolarmente significativo:

1. gli effetti dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e delle disposizioni normative collegate al lock-down sono evidenti nella diminuzione dei CPO;
2. in direzione diametralmente opposta, l'introduzione del cosiddetto bonus baby-sitting³, la cui erogazione avviene tramite il Libretto Famiglia, si riflette nell'aumento di questa tipologia di lavoro occasionale.

Nell'anno 2019 il numero di prestatori pagati con CPO è stato pari a 65.643 (Prospetto 3) per un importo lordo medio di 821 euro. Il prestatori pagati con i titoli del Libretto Famiglia sono stati 21.434: hanno prestato attività di lavoro occasionale in media per un importo lordo pari a 1054 euro.

³ Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, allo scopo di contenere gli effetti negativi dovuti all'emergenza epidemiologica COVID-19, ha previsto misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della Protezione Civile e della sicurezza dei cittadini, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato e a favore di famiglie e imprese. L'articolo 23 del decreto-legge ha previsto per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. del 4 marzo 2020, misure di sostegno alle famiglie per figli di età non superiore ai 12 anni: uno specifico congedo parentale ovvero, in alternativa, la possibilità di fruizione di un bonus monetario con cui pagare i servizi di assistenza e sorveglianza dei minori (c.d. bonus baby-sitting).

Prospetto 3 – Prestatori di lavoro occasionale: numero di lavoratori nell’anno, importo lordo pro-capite, per sesso. Anno 2019

Sesso	Contratto Prestazione Occasionale		Libretto Famiglia	
	N. lavoratori	Importo lordo pro-capite	N. lavoratori	Importo lordo pro-capite
Maschi	24.790	777	4.751	953
Femmine	40.853	848	16.683	1.083
Totale	65.643	821	21.434	1.054

Nel lavoro occasionale c’è un’evidente prevalenza femminile sia come numerosità (62% nei CPO, 78% nel Libretto Famiglia) sia come intensità (848 e 1083 euro d’importo medio rispettivamente). La quota di lavoratori con cittadinanza comunitaria (Prospetto 4) è del 93% nei CPO e molto minore, 81%, nel Libretto Famiglia, dove però hanno importo lordo pro-capite sensibilmente maggiore.

Prospetto 4 – Prestatori di lavoro occasionale: numero di lavoratori nell’anno, importo lordo pro-capite, per cittadinanza. Anno 2019

Cittadinanza	Contratto Prestazione Occasionale		Libretto Famiglia	
	N. lavoratori	Importo lordo pro-capite	N. lavoratori	Importo lordo pro-capite
Comunitari	61.163	814	17.383	1.078
Non comunitari	4.480	925	4.051	949
Totale	65.643	821	21.434	1.054

La distribuzione per età (Prospetto 5) evidenzia una maggiore incidenza di giovani nei CPO (il 25% ha fino a 24 anni) che nel Libretto Famiglia (percentuale più che dimezzata, 11%).

Prospetto 5 – Prestatori di lavoro occasionale: numero di lavoratori nell'anno, importo lordo pro-capite, per classi di età. *Anno 2019*

Classi di età	Contratto Prestazione Occasionale		Libretto Famiglia	
	N. lavoratori	Importo lordo pro-capite	N. lavoratori	Importo lordo pro-capite
fino a 24 anni	16.246	616	2.445	788
25-29	8.842	640	1.913	950
30-34	6.410	733	1.717	974
35-39	5.497	797	1.860	1.037
40-44	5.727	874	2.248	1.043
45-49	5.810	938	2.552	1.028
50-54	5.342	1.006	2.572	1.064
55-59	3.883	1.073	2.233	1.121
60-64	3.289	1.141	1.740	1.216
65 anni e oltre	4.597	1.176	2.154	1.356
Totale	65.643	821	21.434	1.054

Nei CPO l'importo lordo pro-capite, oltre a essere inferiore rispetto al Libretto Famiglia, è anche maggiormente variabile rispetto alle classi di età.

GLOSSARIO

Cittadinanza. È rilevata la cittadinanza del soggetto in possesso di regolare permesso di soggiorno e conosciuto all'INPS perché lavoratore o disoccupato o pensionato: i dati sono generati dagli archivi amministrativi dell'Istituto e dall'archivio dei permessi di soggiorno fornito dal Ministero dell'Interno, normalizzati per i fini statistici.

Contratti di prestazione occasionale (CPO). Una delle due modalità di lavoro occasionale (vedi), utilizzabile da imprenditori, professionisti, lavoratori autonomi, e altre categorie di datori di lavoro.

Gestione separata. Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo ex art. 49, comma 1, del TUIR, approvato con D.P.R. n. 917/1986 e altre attività di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8.8.1995, n. 335. Nella Gestione separata è presente la contribuzione dei collaboratori (collaboratori a progetto, amministratori, venditori a domicilio, eccetera), dei c.d. professionisti senza cassa di categoria, dei prestatori di lavoro accessorio, dei contratti di prestazione occasionale e dei titoli del libretto famiglia.

Lavoro accessorio. Prestazione lavorativa di "natura" accessoria, definita da un limite economico sul compenso del lavoratore, che nell'anno solare non può superare un determinato tetto, e dalla forma di corresponsione dello stesso, tramite voucher. Previsto dal decreto legislativo n. 276 del 2003, il sistema dei buoni lavoro diviene operativo nel 2008 con decreto del 12 marzo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e viene abolito a marzo 2017 con le disposizioni del decreto-legge n. 25.

Lavoro occasionale. L'articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha disciplinato nuove prestazioni di lavoro occasionale, che possono concretizzarsi nei contratti di prestazione occasionale ovvero nei titoli del libretto famiglia.

Titoli del libretto famiglia (LF). Una delle due modalità di lavoro occasionale (vedi), utilizzabile dai datori di lavoro persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.

Voucher. Buono lavoro dell'importo nominale di 10 euro, comprendente la contribuzione a favore della Gestione separata Inps (1,30 euro), quella in favore dell'Inail (0,70 euro) e una quota per la gestione del servizio (0,50 euro). Il compenso netto per il lavoratore è di 7,50 euro. È stato in vendita da agosto 2008 a marzo 2017.